

2014/81

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 GENNAIO 2017

Associazione Sinergia

Via Rovereto n° 24 int. 6

Cap 37126 Comune Verona Prov VR



**Statuto dell'associazione di
VOLONTARIATO e SOLIDARIETA' CON IL MONDO
" SINERGIA" ONLUS**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II
FINALITÀ

TITOLO III
GLI ADERENTI

TITOLO IV
GLI ORGANI
CAPO I: l'Assemblea
CAPO II: Organo Direttivo - Esecutivo
CAPO III: il Presidente

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI
IL BILANCIO

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

TITOLO IX
LA RESPONSABILITÀ

TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita un'associazione di volontariato e solidarietà con il mondo denominata: "SINERGIA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
2. L'associazione ha sede in via Rovereto 24 nel comune di Verona (VR).
Eventuali spostamenti di sede all'interno dello stesso Comune non comporteranno variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione "SINERGIA" assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6
(Finalità nell'obiettivo)

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La specifica finalità dell'associazione è quella di svolgere attività di beneficenza, anche erogando contributi con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale con l'obiettivo di:



- sostenere progetti di assistenza ed aiuto nei confronti di persone svantaggiate ed ammalate, anche in paesi in via di sviluppo, fornendo un servizio di assistenza ed un supporto spirituale, psicologico e materiale ove questo sia necessario;
- organizzare, coordinare e gestire uno o più centri di accoglienza per persone svantaggiate sul territorio ed in paesi in via di sviluppo;
- promuovere la sensibilizzazione delle persone ai temi della povertà, della coesione sociale, dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della globalizzazione, del microcredito, diffondendo la cultura della solidarietà;
- promuovere iniziative ed attività concrete sul territorio e nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di attivare e sostenere progetti a carattere alimentare, sociale, strutturale ed assistenziale verso le fasce sociali più deboli;
- prevenire l'esclusione sociale attraverso l'educazione ed il reinserimento della persona nella società.

2. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione dei propri obiettivi, l'associazione si propone anche di:

- promuovere incontri, seminari e conferenze;
- pubblicare libri, periodici, riviste e realizzazione di cd-rom e sito web divulgativo;
- costituire una biblioteca, videoteca ed emeroteca sui temi sopracitati;
- collaborare con tutte le altre associazioni, enti ed istituzioni che abbiano simili obiettivi e che comunque non contrastino con i fini dell'associazione.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione opera prevalentemente nella Provincia di Verona e nella Regione Veneto. In conformità alle particolari finalità di solidarietà con il mondo, essa può operare in tutto il territorio Italiano e anche all'estero.

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 8

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo direttivo, su domanda del richieder te

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 10

(Doveri)

1. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, impegno e buona fede.

ART. 11

(Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato: è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.
2. Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

CAPO I: L'assemblea

ART. 13

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente nominato dagli aderenti.

ART. 14

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, lettera e posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno n. 15 giorni prima.

**ART. 15**

(Validità della assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ed il loro operato.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario nominato tra i componenti dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II: Il consiglio direttivo**ART. 18**

(Composizione)

1. Il consiglio direttivo può essere composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito e delibera quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 19

(Presidente del consiglio direttivo)

1. Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.

ART. 20

(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aderenti aventi diritto di voto
2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

CAPO III: Il presidente

ART. 21

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22

(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.
2. L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione.
2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 24

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) beni, immobili, e mobili;
 - b) contributi e quote associative;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) proventi da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie.



ART. 25
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, eventualmente stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 28
(Proventi derivanti da attività connesse o accessorie)

1. I proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del D. Lgs. 460/97.

ART. 29
(Devoluzione dei beni)

1. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione col voto favorevole dei tre quarti dei soci.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996

n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VI
IL BILANCIO

ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

ART. 32
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'annualità precedente.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 33
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

ART. 34
(Stipulazione della convenzione)



1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.

ART. 35

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36

(Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti..
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 38

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti attivi all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39

(Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41

1. L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.